*COMUNE DI ORIA*

(Provincia di Brindisi)

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

Allegato A ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.\_\_\_ DEL \_\_\_\_

ASSUNTA COI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 1

L’apertura del procedimento di gestione del sinistro stradale è di competenza del Responsabile della gestione del Contenzioso, al quale pertanto l’ufficio protocollo dovrà necessariamente fare pervenire nel minore tempo possibile, non appena ricevuto, ogni atto giudiziale o stragiudiziale con il quale venga segnalata l’esistenza di danni a persone e/o a cose.

Il Responsabile dell’Ufficio contenzioso dovrà inoltre curare l’avvio dell’attività istruttoria trasmettendo la documentazione ricevuta dagli istanti ai Responsabili della Polizia Municipale e del Settore Patrimonio Viabilità Ambiente, ed avanzando altresì le richieste istruttorie necessarie per acquisire:

a) la dinamica del sinistro, sulla base degli eventuali accertamenti compiuti nelle circostanze di tempo e di luogo in cui è accaduto il fatto lesivo ovvero di quelli che, in caso di rilievo differito, sono possibili mediante l’acquisizione diretta delle dichiarazioni spontanee delle parti danneggiate, di eventuali testimoni del fatto, dei danni verificati a persone o cose e di ogni altro elemento che sia possibile constatare;

b) lo stato dei luoghi nel momento in cui si è verificato il sinistro, ove possibile, e comunque al momento della richiesta istruttoria;

c) l’accertamento dell’esistenza dell’onere in capo all’Ente di curare la manutenzione della “res” che ha dato luogo al fatto lesivo e, in caso contrario, l’indicazione della persona fisica o giuridica cui spetta la manutenzione del bene pubblico;

d) l’esistenza, in capo a Terzi, di oneri relativi alla manutenzione della “res” che ha dato luogo al fatto lesivo, anche in ragione di titoli diversi dalla proprietà (concessioni amministrative, locazioni o comodato di beni, ecc) ovvero comunque di responsabilità esclusive o concorrenti dei Terzi nella determinazione del sinistro (per alterazione dello stato dei luoghi in virtù di lavori non autorizzati, per utilizzo improprio di beni demaniali ancorché legittimamente affidati, ecc);

e) l’esistenza di segnalazioni pregresse circa il malfunzionamento o anomalia della “res” pervenute agli Uffici della Polizia Municipale e/o al Settore dei Lavori Pubblici.

f) in generale, ogni altra circostanza che il Responsabile dell’Ufficio contenzioso ritenga necessaria per acclarare i fatti, anche per riscontrare, ove lo ritenga opportuno, eventuali richieste da parte delle Compagnie assicurative che garantiscono l’Ente.

Art. 2

Il Responsabile della Polizia Municipale, oltre a riscontrare i quesiti di cui al precedente articolo, lettere a), b), e) ed f), dovrà curare in via autonoma il rilievo dei sinistri senza ritardo rispetto alla segnalazione ricevuta, anche nel caso in cui il fatto abbia cagionato esclusivamente danni materiali e non siano presenti danni alle persone, salvo che comprovate e motivate ragioni organizzative impediscano l’accertamento diretto al momento del fatto e ferma restando, comunque, la doverosità degli accertamenti possibili in via differita a seguito di ricezione della richiesta di risarcimento dei danni.

E’ di competenza del Responsabile della Polizia Municipale, in collaborazione e con personale dell’Ufficio Tecnico comunale l’adozione delle prime misure di intervento necessarie per scongiurare la reiterazione di fatti lesivi a causa delle res dell’Ente non funzionanti o danneggiate, oltre che l’adozione dei primi provvedimenti amministrativi necessari per interdire l’utilizzo del bene danneggiato/mal funzionante alla generalità degli utenti (ordinanze di divieto di transito, divieto di sosta, ecc)

Art. 3

Il Responsabile del Settore Patrimonio Viabilità e Ambiente dovrà provvedere, oltre al riscontro delle richieste istruttorie del Responsabile del 1° Settore di cui alle lettere b), c), d) e) ed f) del presente disciplinare, anche al ripristino dello stato dei luoghi nel più breve tempo possibile, in guisa che ne sia recuperata la fruibilità da parte degli utenti e vengano scongiurate comunque delle ulteriori conseguenze lesive.

Art. 4

Definita l’istruttoria, il Responsabile del Settore Contenzioso, ove ritenga ricorrano i presupposti, sulla base della documentazione acquisita in atti e di un giudizio prognostico di quale potrebbe essere un eventuale esito nelle sedi giudiziali, e sussista una convenienza economica per l'Ente a raggiungere un accordo bonario sulla istanza risarcitoria al fine evitando l'insorgere di onerosi contenziosi, provvederà a trasmettere alla Giunta comunale una motivata proposta deliberativa con la quale l’organo di governo dell’Ente si pronuncerà in merito all’accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 5

L’adempimento delle prescrizioni di cui al presente disciplinare costituisce obiettivo di fondamentale rilevanza per l’Amministrazione comunale, e pertanto viene raccomandata la scrupolosa osservanza alle indicazioni ricevute

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_